



# COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36 del 30/09/2020

### OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E CONCESSIONE DI RIDUZIONI.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 18:30, nella sede comunale, ove è presente il Sindaco, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

La seduta avviene con la modalità di videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020), vigente dal giorno della pubblicazione, convertito in legge 27/2020, e dal decreto del Sindaco n. 13 del 03.04.2020

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ROSI RENATO	X	
MARZOLINI ALBERTO		X	ZAGARIA STEFANIA	X	
LOMMI EMILIANO	X		GHIZZONI PIETRO	X	
CAMONI GIORGIA	X		GASPARINI DANIELA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO		X
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 2

Risulta presente alla seduta in collegamento telematico anche l'Assessore esterno dott. Luigi Contini

Partecipa alla videoconferenza dalla sede municipale il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Schillaci Maria Rosa il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in collegamento telematico, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E CONCESSIONE DI RIDUZIONI.**

Introduce l'argomento il Sindaco e passa la parola all'Assessore Contini che ne illustra i dettagli.

Per i dettagli della discussione si rimanda alla videoregistrazione della seduta pubblicata sul sito comunale

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione: nr. 63 del 28/12/2019 avente ad oggetto "*IMU - TASI e Tassa rifiuti. Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2020.*" con la quale, fra gli altri, è stato determinato di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 l'assetto delle tariffe TARI 2019, riservandosi si intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione del tributo non appena acquisita la disponibilità del nuovo PEF; dando atto, contestualmente, che il piano finanziario e le tariffe TARI sarebbero state approvato successivamente entro il termine di approvazione del bilancio, ovvero il diverso termine speciale fissato dalla norma;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- con il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n.83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" sono state prorogate al 15 ottobre le misure di contenimento dell'epidemia;

**VISTI**

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), art. 1, ed in particolare i commi dal 641 al 668 che disciplinano la tassa sui rifiuti ed i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale la componente TARI;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, c.d. Decreto Rilancio, che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto al 30 settembre (art. 106, comma 3-bis della L. n. 77 del 17.07.2020, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2020);

- il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che all'art. 107, comma 5 ha previsto per i Comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO CHE

- 1) **l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;**
- 2) **la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;**

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Alseno è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RILEVATO** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**RITENUTO OPPORTUNO** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

**VISTO** l'art. 58-quinquies, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha stabilito che a partire dall'anno 2020, ai fini della tariffa TARI, gli "studi professionali" non fanno più parte della categoria "uffici, agenzie e studi professionali", ma entrano a far parte della categoria "banche ed istituti di credito";

**RICHIAMATA** la nota di chiarimento del 14 settembre 2020 di IFEL – Fondazione ANCI, in base alla quale, i Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020, possono continuare a considerare gli studi professionali nella categoria "uffici, agenzie

e studi professionali” com’era fino al 2019 ed applicare, quindi, la relativa tariffa TARI 2019 e rimandare al 2021 il loro accorpamento alla categoria “banche ed istituti di credito”;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Alseno applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2020 s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la stessa delibera ARERA ha previsto per le utenze domestiche, la possibilità di anticipare il bonus sociale (in linea con il bonus idrico Luce e gas) di cui all’ Art. 57-bis comma 2 del DL n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019, nonché ulteriori riduzioni o agevolazioni per le utenze domestiche di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;
- la suddetta Autorità con delibera n. 238/2020 del 24 giugno 2020 è intervenuta a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

**PRESA VISIONE** della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente operativo fornisce indicazioni in applicazione dell’attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;

**PRECISATO** che tale nota ai fini dell’attuazione delle riduzioni sopra indicate per le utenze non domestiche specifica che, intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuzione, incluse quelle che non hanno subito danni dall’emergenza epidemiologica. Così, operando, il costo delle riduzioni, sarebbe posto a carico del “sistema rifiuti”. In tal modo tuttavia verrebbe meno la facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019

**DATO ATTO CHE** la predetta nota al fine di ovviare a tali effetti, indica che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell’Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria. Questa impostazione garantisce che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall’applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure. Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria;

**TENUTO CONTO** dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro Paese, ed in particolare, fra gli altri, il territorio provinciale di Piacenza, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le risorse disponibili, misure che possano alleviare, anche se marginalmente, le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica investite dal prolungato lockdown sanitario, hanno inevitabilmente subito;

**CONSAPEVOLI** che in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

**DATO ATTO** che questa Amministrazione, alla luce di quanto sopra e valutata la grave crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, quale mezzo di sostegno alle attività economiche più colpite, intende concedere riduzioni sulla tassa rifiuti calcolate in percentuale e in base ai periodi di chiusura più o meno prolungati delle attività imprenditoriali stesse, approvando riduzioni della quota variabile del 25% e del 40% sulle categorie di utenza non domestica;

**CONSDERATA**, pertanto, la situazione relativa alle attività colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, questo Ente, nel mantenere e garantire i principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, adotta la misura agevolativa pari al 25% dell'importo della quota variabile TARI per le seguenti categorie:

<b>Categoria ex DPR 158/99</b>	
9	Banche ed istituti di credito
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

**CONSDERATA**, altresì, la situazione relativa alle attività più colpite dalla chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, questo Ente, nel mantenere e garantire i principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, adotta la misura agevolativa pari al 40% dell'importo della quota variabile TARI per le seguenti categorie:

<b>Categoria ex DPR 158/99</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4	Esposizioni autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
8	Uffici, agenzie, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria

**DATO ATTO**, inoltre, che questa Amministrazione, alla luce di quanto sopra e valutata la grave crisi economica generata dalla pandemia Covid-19 che ha interessato il territorio piacentino, il Comune di Alseno quale mezzo di supporto alle famiglie intende concedere riduzioni sulla tassa rifiuti calcolate in percentuale sulla quota variabile delle utenze domestiche del 15%;

**DATO ATTO** che le agevolazioni TARI di cui sopra, stimate presuntivamente in euro 112.000,00 sono finanziate con quota parte dell'entrata straordinaria concessa dallo stato a questo Ente con il c.d. decreto "Rilancio" di cui all'art.112 destinato proprio ad "interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19", attualmente disponibili e con il contributo straordinario COVID di €. 8.130,00, comunicato con lettera di Atersir, prot. 5209/2020 del 16/07/2020, relativa alla ripartizione del Fondo L.R- 16/2015 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta RER nr. 119 del 25 giugno 2020, che andrà a finanziare in bilancio parte delle riduzioni TARI della parte variabile delle utenze domestiche;

#### **RICHIAMATI**

- il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. " ;
- l'art. 106 comma 3-bis della L. 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione bilancio di previsione ed ha disposto che "limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre";

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

*Tutto ciò premesso;*

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri come segue.

**PRESENTI:** 10- **VOTANTI:** 10 - **ASTENUTI:**0 **VOTI FAVOREVOLI :** 10

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPLICARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la TARI per l'anno 2020 con le stesse tariffe dell'anno 2019 così come previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia) che recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
- 2) **DI CONFERMARE** le tariffe approvate per l'anno 2019 relative alla tassa rifiuti anche per l'anno 2020 così come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;
- 3) **DI STABILIRE** esclusivamente per l'anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI):

a) riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie:

<b>Categoria ex DPR 158/99</b>	
9	Banche ed istituti di credito
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

b) riduzione del 40% della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie:

<b>Categoria ex DPR 158/99</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4	Esposizioni autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
8	Uffici, agenzie, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- c) riduzione del 15% della tariffa variabile della tassa rifiuti per tutte le utenze domestiche;
- 4) **DI DARE ATTO** che le suddette agevolazioni sono finanziate con quota parte dell'entrata straordinaria concessa dallo stato a questo Ente con il c.d. decreto "Rilancio" di cui all'art.112 destinato proprio ad "interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19", attualmente disponibili e con il contributo straordinario COVID di €. 8.130,00, comunicato con lettera di Atersir, prot. 5209/2020 del 16/07/2020, relativa alla ripartizione del Fondo L.R- 16/2015 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta RER nr. 119 del 25 giugno 2020, che andrà a finanziare in bilancio parte delle riduzioni TARI della parte variabile delle utenze domestiche, e con altre maggiori entrate di bilancio di parte corrente;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto ad ATESIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;
- 6) **DI DARE** seguito agli obblighi in materia di Trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere al fine di procedere nel rispetto dei termini previsti

Con separata votazione, CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri come segue.

PRESENTI: 10- VOTANTI: 10 - ASTENUTI:0 VOTI FAVOREVOLI : 10

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

(atto sottoscritto digitalmente)